

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1121 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 2021****che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione dati statistici dettagliati sui controlli effettuati dalle autorità da essi designate conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in relazione a prodotti soggetti alla normativa dell'Unione che entrano nel mercato dell'Unione. In particolare, a norma del regolamento (UE) 2019/1020 i dati statistici devono riguardare il numero di interventi nell'ambito dei controlli su tali prodotti, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.
- (2) È necessario specificare tali dati statistici.
- (3) Qualora un intervento delle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 abbia comportato l'imposizione, da parte delle autorità di vigilanza del mercato, dell'obbligo di non immettere un prodotto in libera pratica a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, i dati statistici sul numero di interventi dovrebbero essere integrati da informazioni più dettagliate sul prodotto interessato al fine di comprendere meglio le questioni e le tendenze relative alla sicurezza e alla conformità del prodotto. I dati statistici trasmessi possono anche contribuire a migliorare la gestione del rischio.
- (4) Sebbene i dati statistici trasmessi alla Commissione sugli interventi nell'ambito dei controlli dovrebbero riguardare tutti i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, essi dovrebbero tuttavia riguardare solo i controlli in cui le autorità designate sono effettivamente intervenute. I dati statistici non dovrebbero quindi comprendere i dati relativi ai controlli effettuati esclusivamente mediante tecniche elettroniche di elaborazione dati.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2019/1020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dati statistici che devono essere trasmessi a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 comprendono i seguenti dettagli relativi agli interventi nell'ambito dei controlli sui prodotti soggetti alla normativa dell'Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti:

- a) il numero totale di interventi;
- b) il numero totale di interventi che hanno comportato una sospensione dell'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
- c) per ciascun intervento a seguito del quale le autorità competenti hanno imposto agli operatori economici interessati di portare a termine azioni specifiche oppure un'autorità di vigilanza del mercato ha imposto di non immettere un prodotto in libera pratica a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1020:
 - i) la data in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione doganale;

(1) GUL 169 del 25.6.2019, pag. 1.

